

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Accesso allo spazio)

1. La presente legge regola l'accesso allo spazio da parte degli operatori. Promuove gli investimenti nella nuova economia dello spazio al fine di accrescere la competitività nazionale, la ricerca scientifica e lo sviluppo di competenze nel settore spaziale.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

- a) attività spaziale: il lancio, il rilascio, la gestione in orbita e il rientro di oggetti spaziali, incluso lo smaltimento dalle orbite terrestri e la rimozione di oggetti, i servizi in orbita, l'assemblaggio e l'utilizzo di stazioni spaziali orbitanti, nonché la produzione di oggetti nello spazio extra-atmosferico e sui corpi celesti; l'esplorazione, l'estrazione e l'uso delle risorse naturali dello spazio extra-atmosferico e dei corpi celesti, in conformità agli strumenti giuridici adottati a livello internazionale; il lancio, il volo e la permanenza, di breve o di lungo periodo, di esseri viventi nello spazio extra-atmosferico e sui corpi celesti; le attività condotte attraverso le piattaforme stratosferiche e i razzi sonda; ogni altra attività realizzata nello spazio extra-atmosferico e sui corpi celesti da operatori cui si applica la presente legge;
- b) Autorità responsabile: **il Presidente** del Consiglio dei ministri o l'Autorità con delega alle politiche spaziali o aerospaziali ai sensi dell'articolo 21 del Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128;
- c) autorizzazione: il provvedimento amministrativo rilasciato ~~dall'Agenzia~~ **dall'autorità responsabile** al fine di autorizzare l'operatore spaziale all'esercizio delle attività spaziali;
- d) Agenzia: l'Agenzia Spaziale Italiana di cui al Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128;
- e) **COMINT: Comitato interministeriale per le politiche spaziali e la ricerca aerospaziale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128;**
- f) **costellazione satellitare: gruppo di satelliti adibito a una missione comune e gestito in modo coordinato;**
- g) dati di origine spaziale: dati generati da sistemi spaziali **di osservazione della terra, dati di osservazione di altri oggetti spaziali o dello spazio, e dati di emissioni elettromagnetiche provenienti da terra;**
- h) lancio: attività finalizzata a collocare oggetti o consentire la permanenza di esseri viventi nello spazio extra-atmosferico, ivi compreso il tentativo di lancio;
- i) gestione in orbita: attività di controllo effettivo sull'oggetto spaziale, **destinato ad essere collocato in orbita, la quale** inizia con la separazione dal lanciatore e ha termine con la conclusione dell'operatività dell'oggetto spaziale, con l'esecuzione delle manovre di deorbitazione e delle attività di passivazione dell'oggetto, la perdita del controllo sull'oggetto, o il suo rientro nell'atmosfera;

- l) oggetto spaziale: l'oggetto spaziale, ciascuno dei suoi elementi, il veicolo di lancio e ciascuno degli elementi di quest'ultimo;
- m) operatore spaziale od operatore: persona fisica o giuridica che conduce, o intende condurre, sotto la propria responsabilità, attività spaziali;
- n) rientro: attività finalizzata al rientro, incluso il tentativo di rientro, sulla Terra di un oggetto dallo spazio extra-atmosferico;
- o) Stato d'immatricolazione: lo Stato definito dall'articolo I lettera (c) della Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 12 luglio 2005, n. 153;
- p) Stato di lancio: lo Stato definito dall'articolo I, lettera c) della Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, **fatta a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 5 maggio 1976, n. 426;**
- q) terzo: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da quelle che partecipano all'attività spaziale. Non sono terzi i contraenti e sub-contraenti dell'operatore;**
- r) territorio italiano: le aree terrestri e marittime **sottoposte alla sovranità italiana**, comprese le acque **interne e territoriali**, lo spazio aereo nazionale, le navi e gli aeromobili di nazionalità **italiana, le stazioni spaziali italiane** nonché le installazioni sottoposte alla giurisdizione o al controllo dello Stato anche in forza di **trattati** internazionali.

TITOLO II

NORME IN MATERIA DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' SPAZIALI DA PARTE DI OPERATORI SPAZIALI

Articolo 3

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano alle attività spaziali condotte da operatori di qualsiasi nazionalità, **nel territorio italiano, nonché alle attività spaziali condotte da operatori nazionali al di fuori del territorio italiano.**

Articolo 4

(Obbligo di autorizzazione all'esercizio di attività spaziali)

1. Le attività spaziali **di cui all'articolo 3** sono soggette ad autorizzazione.
2. L'autorizzazione può avere ad oggetto una singola attività spaziale o più attività spaziali dello stesso tipo o più attività spaziali di tipo diverso tra loro interconnesse. Nel caso di lancio di più satelliti facenti parte di una medesima costellazione è rilasciata un'autorizzazione unica.
3. L'autorizzazione è subordinata al rimborso dei costi di istruttoria e al versamento di un contributo, determinato con il decreto di cui all'articolo **13**, comma 1, lettera b), avuto riguardo alla tipologia dei soggetti istanti e alle finalità della missione, al dimensionamento della stessa e al livello di rischio.
- 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano se l'attività spaziale è munita di autorizzazione rilasciata da un altro Stato, riconosciuta in Italia in base a un trattato internazionale.**

5. Al di fuori dei casi di cui al comma 4, l'autorizzazione di cui al comma 1 può essere sostituita dal riconoscimento dell'autorizzazione rilasciata da un altro Stato secondo criteri equivalenti a quelli previsti dalla presente legge. Il riconoscimento è disposto, a domanda dell'operatore, dall'Autorità responsabile ed è subordinato a un contributo, di importo non superiore al 50% di quello determinato ai sensi del comma 3. Il procedimento è concluso entro sessanta giorni dalla domanda.

Articolo 5

(Requisiti oggettivi delle attività spaziali)

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 4 è subordinata al possesso dei requisiti oggettivi di idoneità tecnica definiti ai sensi dell'articolo **13** nel rispetto dei seguenti principi e criteri:

- a) sicurezza delle attività spaziali in tutte le sue fasi e i suoi aspetti, dalla progettazione dell'oggetto spaziale e delle sue componenti, alla gestione delle attività spaziali, **prevedendo una specifica analisi degli impatti sulla sicurezza, oltre che una valutazione relativa** all'inquinamento luminoso e radioelettrico degli oggetti spaziali e alla mitigazione dei detriti spaziali;
- b) resilienza dell'infrastruttura satellitare rispetto ai rischi informatici, fisici e di interferenza, con conseguente capacità di identificare e gestire gli **oggetti** spaziali, rilevare gli incidenti, garantire il controllo dei diritti di accesso, assicurare la protezione degli assetti, in particolare attraverso misure di crittografia, back-up e patch, test e gestione degli incidenti;
- c) sostenibilità ambientale delle attività spaziali attraverso la verifica dell'impronta ambientale di tutte le attività svolte durante l'intero ciclo di vita, dalle fasi di progettazione, sviluppo e produzione, alle fasi operative e di fine vita.

Articolo 6

(Requisiti soggettivi generali)

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 4 è subordinata ai seguenti requisiti soggettivi:

- a) requisiti generali di condotta previsti dall'articolo 94 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- b) capacità professionali e tecniche idonee a condurre le attività per le quali si richiede l'autorizzazione;
- c) adeguata solidità finanziaria, commisurata ai rischi associati all'attività spaziale da condurre;
- d) stipula di un contratto assicurativo a copertura dei rischi di sinistro, secondo le modalità di cui all'articolo **21** della presente legge;
- e) disponibilità di un servizio di prevenzione dalle collisioni provvisto da un fornitore abilitato sulla base dei requisiti definiti con il decreto di cui all'articolo 13.

Articolo 7

(Procedimento autorizzativo per le attività spaziali)

1. La richiesta di autorizzazione per attività spaziali è presentata all'Autorità responsabile, per il tramite dell'Agenzia. Ricevuta la richiesta, l'Agenzia provvede entro 60 giorni agli accertamenti necessari ai sensi degli articoli 5 e 6, comunicando l'esito degli stessi, **unitamente ai relativi atti**, all'Autorità responsabile per il prosieguo dell'istruttoria. L'Agenzia può effettuare accessi o ispezioni per verificare il possesso dei requisiti tecnici dichiarati, la sussistenza e l'idoneità degli apparati e dei

sistemi di gestione, limitatamente a quanto strettamente strumentale all'attività spaziale da autorizzare. In tali casi il termine per la conclusione del procedimento è sospeso sino a un **periodo massimo complessivo non superiore a 30 giorni**.

2. **In caso di esito negativo dell'accertamento di cui al comma 1, non si procede ulteriormente all'istruttoria e l'Agenzia formula una proposta all'Autorità responsabile, che adotta il provvedimento finale e lo comunica tempestivamente all'istante.**

3. A seguito dell'esito positivo degli accertamenti tecnici, l'Agenzia trasmette gli atti all'Autorità responsabile, **al Ministero della Difesa ed alla Segreteria del Comint. Il Comint, integrato per l'esame delle richieste di autorizzazione di cui al presente articolo dal Segretario generale o da un suo delegato, svolge l'istruttoria anche in relazione agli aspetti di cui al comma 7 e può sentire altre amministrazioni interessate all'attività spaziale oggetto di autorizzazione, non rappresentate nell'ambito del Comint, nonché gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.**

4. **Salvo quanto previsto al comma 5, nel caso in cui il Comint ritenga non sussistenti i rischi di cui al comma 7, formula la proposta di autorizzazione, indicando i diritti e gli obblighi dell'operatore ed eventuali prescrizioni tecniche in relazione ai requisiti di cui agli articoli 5 e 6, all'Autorità responsabile, che provvede nel termine di cui al comma 6.**

5. **Nel caso in cui il Comint ritenga sussistenti i rischi di cui al comma 7 ovvero nel caso in cui una o più delle Amministrazioni componenti il medesimo Comitato richiedano che la proposta sia sottoposta alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, il Comitato formula la proposta di autorizzazione o di diniego dell'autorizzazione e predispose lo schema di provvedimento per la deliberazione del Consiglio dei ministri.**

6. La decisione sulla domanda di autorizzazione è adottata dall'Autorità responsabile entro il **termine massimo complessivo di 120 giorni** dalla presentazione della domanda.

7. L'autorizzazione è negata nei seguenti casi:

a) se l'esercizio dell'attività spaziale è suscettibile di costituire o agevolare un grave pregiudizio **attuale o potenziale** per gli interessi essenziali della difesa, della sicurezza nazionale e **della continuità delle relazioni internazionali** o per la protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali, **o per la protezione cibernetica o la sicurezza informatica nazionali;**

b) se sussistono legami fra l'operatore spaziale da autorizzare e altri Stati o **territori** terzi che, tenuto conto anche delle posizioni ufficiali dell'Unione europea, non **si conformano** ai principi di democrazia o dello Stato di diritto, o che minacciano **la pace e la sicurezza internazionali o sostengono** organizzazioni criminali o terroristiche o soggetti ad esse comunque collegati;

c) se lo scopo dell'attività spaziale è in contrasto con **l'interesse fondamentale** della Repubblica.

6- 8. Il provvedimento di autorizzazione indica i diritti e gli obblighi dell'operatore e detta, se necessario, le prescrizioni da ottemperare per la mitigazione del rischio, **anche in relazione all'acquisizione dei nulla osta di sicurezza di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, qualora necessario per l'esercizio dell'attività spaziale.** Esso stabilisce altresì la data entro cui l'operatore deve dare inizio all'attività e la durata dell'autorizzazione che può essere prorogata su istanza dell'operatore, previo accertamento del permanere dei requisiti e delle condizioni che ne hanno consentito il rilascio.

9. All'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, dopo le parole: « ove nominati,» sono inserite le seguenti: «, dall'Autorità delegata di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124».

Articolo 8

(Modifica dell'autorizzazione per ragioni sopravvenute)

1. L'operatore spaziale, se **viene a conoscenza che si è verificato o che si può verificare** un mutamento sostanziale delle circostanze rispetto a quelle esistenti al momento del rilascio dell'autorizzazione, chiede **all'Autorità responsabile** la modifica dei termini e delle condizioni dell'autorizzazione stessa. In questo caso si applica la procedura di cui all'articolo 7 della presente legge ma i **termini** sono dimezzati.
2. **Anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 7, 9, 10, 11 e 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Autorità responsabile,** anche su segnalazione di **altra amministrazione competente,** può modificare i termini e le condizioni dell'autorizzazione, ovvero procedere alla sua revoca o al suo annullamento al fine di tutelare la difesa e la sicurezza nazionale o scongiurare un pericolo imminente. In tal caso non è richiesta comunicazione d'avvio del procedimento. Si applica quanto previsto dall'articolo 9, comma 3 in ordine all'imposizione di prescrizioni per la prosecuzione o l'interruzione in sicurezza dell'attività spaziale.

Articolo 9

(Sospensione o decadenza dall'autorizzazione per mancata osservanza delle prescrizioni autorizzative)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, l'Autorità responsabile può sospendere l'autorizzazione all'esercizio delle attività spaziali o dichiarare la decadenza dell'avente diritto in caso di:
 - a) violazione da parte dell'operatore delle disposizioni della presente legge, degli obblighi derivanti dal diritto europeo, delle condizioni o degli obblighi indicati nell'autorizzazione;
 - b) mancato rispetto del termine per l'avvio delle attività spaziali stabilito dall'autorizzazione;
 - c) modifica sostanziale della finalità delle attività spaziali oggetto di autorizzazione;
 - d) venir meno, per qualsiasi causa, della garanzia assicurativa offerta, se non immediatamente ricostituita;
 - e) documentazione o informazioni errate;
 - f) violazione delle prescrizioni e delle misure di cautela per minimizzare i rischi per la sicurezza delle persone e dei beni, proteggere l'ambiente, tutelare la salute pubblica, gli interessi di sicurezza nazionale e di **continuità delle relazioni internazionali;**
 - g) perdita dei prescritti requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 22 della presente legge;

h) diniego del rilascio o revoca di abilitazioni di sicurezza, ove necessarie per l'esercizio dell'attività spaziale.

2. **Tranne che nel caso di cui al comma 1 lettera h), l'Autorità responsabile** prima di adottare una decisione di sospensione o decadenza informa l'operatore che, entro un termine appropriato indicato, può fornire spiegazioni e produrre documentazione.

3. Nella decisione di sospensione o decadenza, **l'Autorità responsabile** può imporre condizioni necessarie per la prosecuzione o l'interruzione in sicurezza delle attività spaziali, anche ordinando all'operatore di adottare a sue spese misure appropriate per garantire l'osservanza di quanto stabilito dal comma 1, lett. f). In casi eccezionali necessità ed urgenza, anche derivanti dall'adempimento di obblighi internazionali, **l'Autorità responsabile** può altresì trasferire il controllo delle attività spaziali a un altro operatore o a un soggetto pubblico per garantirne la continuazione o cessazione.

4. Ogni onere derivante dalla sospensione o dalla revoca dell'autorizzazione è a carico dell'operatore.

Articolo 10

(Trasferimento dell'attività spaziale o della proprietà dell'oggetto spaziale)

1. Il trasferimento di una o più attività spaziali autorizzate, ovvero il trasferimento della proprietà o della gestione o del controllo di un oggetto spaziale **impiegato in attività spaziali sottoposte ad autorizzazione ai sensi della presente legge** sono sottoposte ad autorizzazione dell'autorità responsabile, secondo la procedura di cui all'articolo 7.

2. Nei casi di cui al comma 1 i termini del procedimento autorizzativo sono dimezzati. È parimenti dimezzato l'importo del contributo di cui **all'articolo 4, comma 3**.

3. Il presente articolo si applica anche alle attività spaziali svolte conformemente all'articolo 4, commi 4 e 5, salvo che l'autorizzazione al trasferimento concessa dallo Stato estero è riconosciuta in Italia in base alle predette disposizioni.

Art. 11

(Autorità di vigilanza)

1. **L'Agenzia, sentito il Ministero della difesa per aspetti di competenza,** vigila sulle attività condotte dall'operatore per assicurarne la conformità alle disposizioni della presente legge, agli atti adottati in attuazione della legge e alle condizioni e prescrizioni indicate nell'autorizzazione.

2. L'Agenzia ha accesso ai documenti e alle informazioni in possesso dell'operatore e del proprietario, se diverso dall'operatore, relativi all'attività spaziale autorizzata e all'oggetto spaziale eventualmente lanciato nell'ambito di tale attività; può chiedere ulteriori informazioni all'operatore e al proprietario, se diverso dall'operatore, nonché condurre ispezioni nei locali e nei siti che sono utilizzati, o da utilizzare, per l'attività spaziale, nel rispetto della normativa vigente. I dati, le informazioni e i documenti raccolti sono trattati e conservati nel rispetto delle esigenze di confidenzialità, segretezza e **nel rispetto delle disposizioni per la tutela delle informazioni di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124,** e sono esclusi dal diritto di accesso ai sensi del Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L'operatore e il proprietario cooperano con l'Agenzia, a tal fine forniscono le informazioni e i documenti richiesti e adottano le misure necessarie a consentire lo svolgimento delle ispezioni di cui al comma 2.

Art. 12

(Sanzioni amministrative e penali)

1. L'operatore spaziale e il proprietario che non forniscono le informazioni o i documenti richiesti o non adottano le misure necessarie a consentire le ispezioni, ostacolando l'attività di vigilanza, sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150.000 a euro 500.000. Nella determinazione dell'ammontare della sanzione si applicano i criteri previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. All'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 provvede **l'Agenzia**. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati al bilancio dello Stato e riassegnati al Fondo di cui all'articolo **23**:-

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'operatore che esercita un'attività spaziale senza aver conseguito l'autorizzazione o successivamente alla sua scadenza è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 20.000 ad euro 50.000.

Art. 13

(Disposizioni attuative)

1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della difesa, il Ministro per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia, il Ministro per le infrastrutture e i trasporti e con il Ministro delle imprese e del made *in Italy*, acquisito il parere del Consiglio di Stato, **sentito il COMINT, l'Agenzia spaziale italiana e, ove nominata, l'Autorità delegata di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124**, in coerenza con gli esiti delle attività condotte nel medesimo settore nell'ambito di iniziative internazionali, sono definite:

a) le condizioni e i requisiti per assicurare un livello elevato di sicurezza, resilienza e sostenibilità dell'attività spaziale secondo quanto previsto dall'articolo 5;

b) l'importo del contributo e del rimborso dovuto per il rilascio dell'autorizzazione, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, con previsioni di esenzioni o riduzione in ragione delle finalità scientifiche dell'attività spaziale o della dimensione economica dell'operatore.

c) la documentazione da presentare a corredo della domanda di autorizzazione secondo la procedura di cui all'articolo 7 della presente legge;

d) i procedimenti di applicazione e i criteri di gradazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge;

e) le eventuali, ulteriori, modalità relative all'esercizio della funzione di vigilanza prevista dalla presente legge;

f) i requisiti di cui all'articolo 6, lettere b), c) ed e);

g) individuazione delle soglie di rischio ai fini della gradazione dei massimali assicurativi;

h) le modalità in base alle quali si possono esercitare sul territorio nazionale le attività di ricezione, gestione, utilizzazione e diffusione di dati di origine spaziale;

i) le caratteristiche tecniche dei dati di origine spaziale di osservazione della Terra la cui ricezione, gestione, utilizzazione e diffusione, anche per fini commerciali, può essere sottoposta a divieti e limitazioni al fine di non pregiudicare gli interessi di sicurezza nazionale e di difesa, la politica estera e l'osservanza degli obblighi internazionali dello Stato italiano.

Art. 14

(Regolamentazione tecnica, vigilanza e controllo sulle attività spaziali)

1. L'Agenzia, nel rispetto dei poteri di indirizzo coordinamento, programmazione e vigilanza dell'Autorità responsabile, agisce come unica autorità **di** settore per la regolazione tecnica. Alla regolamentazione delle specifiche tecniche provvede l'Agenzia. Il procedimento di approvazione delle predette specifiche tecniche è disciplinato dal DPCM di cui all'articolo 13, nel rispetto dei principi di partecipazione e trasparenza.

TITOLO III

IMMATRICOLAZIONE DEGLI OGGETTI SPAZIALI

Articolo 15

(Registro nazionale di immatricolazione degli oggetti spaziali lanciati nello spazio extra-atmosferico)

1. Gli oggetti spaziali rispetto ai quali l'Italia risulta Stato di lancio, in base alla Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, **fatta a New York il 14 gennaio 1975, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 12 luglio 2005, n. 153 o da altre norme internazionali**, sono immatricolati nel Registro nazionale istituito ai sensi **dell'articolo 3** della medesima legge.
2. Gli oggetti spaziali sono registrati mediante codice alfanumerico composto da una lettera e tre cifre progressive precedute dall'identificativo nazionale ITA.
3. Un oggetto spaziale lanciato nello spazio extra-atmosferico non può essere iscritto nel Registro nazionale se è iscritto in registro di altro Stato.
4. L'Agenzia cura la custodia e l'aggiornamento del Registro nazionale di immatricolazione degli oggetti spaziali lanciati nello spazio extra-atmosferico. Il Registro è pubblico e consultabile *online*.
5. L'Agenzia comunica le annotazioni effettuate sul Registro nazionale alla segreteria del COMINT e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che provvede agli adempimenti di carattere internazionale previsti dalla Convenzione **di cui al comma 1**.

Art. 16

(Informazioni per l'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico)

1. L'operatore **comunica** all'Agenzia le informazioni di cui all'articolo IV della Convenzione sull'immatricolazione, **fatta a New York il 14 gennaio 1975, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 12 luglio 2005, n. 153, ovvero:**
 - a) il nome dello Stato o degli Stati di lancio;
 - b) un'appropriata denominazione dell'oggetto spaziale;
 - c) il numero del designatore internazionale dell'oggetto spaziale;
 - d) la data, il territorio o il luogo del lancio;

- e) i parametri orbitali basici dell'oggetto spaziale, inclusi il periodo nodale, l'inclinazione, l'apogeo e il perigeo;
 - f) la funzione generale dell'oggetto spaziale.
2. L'operatore **trasmette inoltre** le seguenti informazioni aggiuntive:
- a) il lanciatore e l'orario UTC del lancio;
 - b) la longitudine sull'orbita geostazionaria, se appropriata;
 - c) il proprietario, il costruttore dell'oggetto spaziale lanciato e il *web link* per ottenere informazioni ufficiali;
 - d) se l'oggetto è parte di una costellazione di satelliti;
 - e) ogni altra informazione utile relativa al suo funzionamento o alla fine di missione, incluso l'abbandono dell'orbita terrestre o il rientro dell'oggetto spaziale;
 - f) l'eventuale data del trasferimento della gestione o della proprietà di un oggetto spaziale immatricolato nel Registro ad altro operatore o proprietario;
 - g) ogni altra informazione che l'Agenzia ritenga necessario richiedere, anche in considerazione dell'evoluzione della normativa e delle pratiche internazionali relative all'immatricolazione dell'oggetto spaziale.
3. L'operatore **indica** gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività spaziale.

Articolo 17

(Registro complementare)

1. L'Agenzia cura la tenuta di un Registro complementare per iscrivere un oggetto spaziale non immatricolato in Italia di cui un operatore di nazionalità italiana acquisisca la gestione o proprietà in orbita o su un corpo celeste, ai sensi dell'articolo 10, comma 2.
2. L'operatore di cui al comma 1 comunica all'Agenzia, entro 30 giorni dall'inizio della gestione in orbita o dall'acquisto della proprietà dell'oggetto spaziale **secondo la procedura di cui all'articolo 10**, le seguenti informazioni:
 - a) il titolo e la data del trasferimento della gestione o proprietà dell'oggetto spaziale;
 - b) l'identificazione del nuovo operatore o del proprietario;
 - c) l'eventuale modifica nella posizione orbitale dell'oggetto spaziale;
 - d) l'eventuale modifica nella funzione dell'oggetto spaziale;
 - e) gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività spaziale, se applicabile, e dell'immatricolazione nel Registro nazionale dello Stato appropriato.

TITOLO IV

RESPONSABILITA' DEGLI OPERATORI SPAZIALI E DELLO STATO

Art. 18

(Responsabilità civile dell'operatore)

1. L'operatore è responsabile dei danni cagionati in conseguenza delle attività spaziali condotte.
2. L'operatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni cagionati a terzi sulla superficie terrestre, nonché agli aeromobili in volo e alle persone e cose che si trovano a bordo di questi ultimi. La responsabilità è esclusa solo se l'operatore prova che i danni sono stati causati in via esclusiva, e con dolo, da un terzo estraneo all'operazione spaziale e che il fatto del terzo non poteva essere impedito, o se prova che i danni sono stati causati esclusivamente dal danneggiato. Se il fatto colposo del danneggiato ha concorso a cagionare danno si applica l'articolo 1227 del Codice civile.
3. Nei casi previsti dal comma 2, l'operatore autorizzato risponde del danno sino al limite di cui all'articolo **21**, comma 1.
4. L'operatore decade dal beneficio del limite previsto dal comma 3 se non è munito di autorizzazione o ha violato gli obblighi indicati nel provvedimento di autorizzazione, ha cagionato il danno con dolo o colpa grave o ha violato gli obblighi previsti dall'articolo **21**.
5. Lo Stato risponde dei danni cagionati ai terzi, non risarciti in ragione delle limitazioni di cui al comma 3 o in ragione dell'accertato stato di insolvenza dell'operatore o della compagnia assicurativa, oppure per invalidità o mancanza della garanzia. Nei giudizi promossi per il risarcimento dei danni previsti dal comma 2 lo Stato è litisconsorte necessario.
6. La responsabilità dell'operatore per i danni causati a soggetti che hanno partecipato a qualsiasi titolo all'attività spaziale è disciplinata dal codice civile.

Art. 19

(Danni di cui lo Stato è chiamato a rispondere in forza di convenzioni internazionali)

1. Lo Stato italiano, chiamato a rispondere da uno Stato straniero, sulla base della responsabilità internazionale prevista dalla "*Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali*", firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972, o di altre norme internazionali, esercita azione di rivalsa nei confronti dell'operatore dell'attività spaziale che ha cagionato danni a persone o a cose, entro 24 mesi dall'avvenuto adempimento delle obbligazioni risarcitorie.
2. L'azione di rivalsa di cui al comma 1 è esercitata sino al limite di cui all'articolo **21** comma 1, salvo che ricorrano le condizioni di cui all'articolo **18**, comma 4.

Art. 20

(Danni causati sul territorio italiano da Stati di lancio stranieri)

1. Le persone danneggiate sul territorio italiano da attività spaziali per le quali è responsabile uno Stato straniero, in forza della "*Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali*", firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972, o di altre norme internazionali, possono presentare allo Stato italiano, entro sei mesi dal verificarsi del danno o da quando gli effetti sono emersi, denuncia di sinistro e istanza di risarcimento, allegando ogni documento utile a comprovare la sussistenza del danno, il suo ammontare e la riconducibilità dello stesso a fatti derivanti da attività spaziali. Lo Stato italiano che, sulla base della documentazione

ricevuta, ha chiesto e ottenuto dallo Stato straniero il risarcimento dei danni, è tenuto a corrispondere le relative somme alle persone danneggiate che hanno presentato denuncia.

2. Se lo Stato italiano, cui è stato tempestivamente denunciato il danno, non ha avanzato domanda di risarcimento dei danni di cui al comma 1, nei termini previsti dalle norme applicabili del diritto internazionale, o se tale richiesta è rimasta totalmente o parzialmente insoddisfatta, le persone fisiche e giuridiche italiane possono proporre domanda di risarcimento del danno subito nel territorio italiano, direttamente nei confronti dello Stato italiano, entro cinque anni decorrenti dalla scadenza del termine concesso allo Stato italiano per presentare la domanda di risarcimento o dalla comunicazione avente a oggetto l'esito della denuncia.

3. Possono ottenere dallo Stato italiano il risarcimento dei danni subiti da operazioni spaziali per le quali è responsabile uno Stato straniero, in forza della “*Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali*”, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972, o di altre norme internazionali, nella misura in cui lo Stato italiano ha chiesto e ottenuto il risarcimento dei danni predetti da parte dello Stato di lancio:

- a) le persone fisiche e giuridiche italiane per danni subiti al di fuori del territorio italiano;
- b) le persone fisiche e giuridiche straniere per danni subiti nel territorio italiano.

4. I commi 2 e 3 non si applicano se i danneggiati hanno direttamente adito i tribunali o gli organi amministrativi dello Stato straniero per richiedere il risarcimento dei danni.

5. Quando la domanda di risarcimento del danno subito nel territorio italiano è presentata direttamente allo Stato italiano ai sensi del comma 2, il risarcimento non è dovuto se risulta provato che i danni sono stati cagionati esclusivamente da colpa del danneggiato. Se il fatto colposo del danneggiato ha concorso a cagionare il danno si applica l'articolo 1227 del codice civile.

Art. 21

(Obbligo di garanzia assicurativa o altra garanzia finanziaria)

1. Gli operatori autorizzati stipulano contratti assicurativi o altra idonea garanzia finanziaria a copertura dei danni derivanti dall'attività spaziale con massimale pari a 100 milioni di euro per sinistro.

2. Il decreto di cui all'articolo 13 può individuare sino a tre fasce di rischio cui si applicano massimali gradatamente inferiori, in considerazione del dimensionamento dell'attività spaziale, del livello orbitale in cui gli oggetti spaziali si muovono, della durata e tipologia dell'attività spaziale. Il massimale non è comunque inferiore a 50 milioni di euro o, nel caso di operatore autorizzato che persegue esclusiva finalità di ricerca o che è qualificato come start-up innovativa, 20 milioni di euro.

3. Le imprese di assicurazione o i prestatori della garanzia finanziaria di cui al comma 1 possono offrire tali coperture sia assumendo direttamente l'intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese. In tale ultimo caso il consorzio deve essere registrato e approvato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) che ne valuta la stabilità.

4. Il terzo danneggiato ha azione diretta contro l'assicuratore per il risarcimento del danno subito.

5. L'assicuratore non può opporre al terzo alcuna causa di risoluzione né di nullità del contratto avente effetto retroattivo ed è tenuto a risarcire il danno anche se derivato da dolo

dell'operatore o dei suoi dipendenti e preposti, purché questi ultimi abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni.

6. Fermo quanto previsto dal comma 5, l'assicuratore può opporre al terzo tutte le eccezioni opponibili all'operatore, nonché quelle che l'operatore medesimo può opporre al danneggiato.

7. Nei casi previsti dal comma 5, l'assicuratore ha azione di rivalsa contro l'operatore per la somma pagata al terzo danneggiato.

TITOLO V

MISURE PER L'ECONOMIA DELLO SPAZIO

CAPO I

Art. 22

(Piano Nazionale per l'economia dello spazio)

1. Al fine di promuovere l'economia dello spazio in sede nazionale, in coordinamento con il Documento Strategico di Politica Spaziale Nazionale e con gli strumenti di finanziamento esistenti in sede nazionale ed europea, la Struttura di coordinamento del COMINT elabora, in collaborazione con l'Agenzia e sentito il **Ministero dell'università e della ricerca**, e successivamente aggiorna con cadenza biennale, il Piano Nazionale per l'economia dello Spazio.
2. Il Piano e i suoi aggiornamenti periodici sono approvati dal COMINT.
3. Il Piano copre un orizzonte temporale non inferiore ai cinque anni e, comunque, detta disposizioni programmatiche per un arco temporale tale da garantire una efficace integrazione e sincronia con i cicli di programmazione in sede europea e con i tempi di realizzazione delle missioni satellitari d'interesse nazionale.
4. Il Piano contiene:
 - a) l'analisi, valutazione e quantificazione dei fabbisogni d'innovazione e d'incremento delle capacità produttive funzionali allo sviluppo della **economia dello spazio** nazionale;
 - b) l'analisi del quadro delle esigenze istituzionali relative ai servizi basati sull'uso di tecnologie spaziali suscettibile di una valorizzazione commerciale, anche per tramite della sistematizzazione dei rapporti con gli stakeholder istituzionali in relazione al negoziato per la definizione dei partenariati pubblici da costituire e delle caratteristiche degli interventi di relativo interesse e competenza;
 - c) la programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio, ai sensi dell'articolo 175 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, delle iniziative di partenariato pubblico privato ricomprese nel Piano;
 - d) la definizione delle sinergie attivabili tra i diversi strumenti di finanziamento e di intervento utili allo sviluppo dell'economia dello spazio, anche previa analisi d'impatto *ex ante* che motivi analiticamente e quantitativamente l'efficacia di ognuno di essi;
 - e) l'allocazione alle varie iniziative previste dal Piano delle risorse disponibili, anche a valere su più fonti di finanziamento, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico finanziario e la traslazione del rischio operativo agli operatori economici coinvolti in quelle di partenariato pubblico privato;

- f) l'identificazione delle possibili ulteriori risorse – pubbliche, di natura nazionale ed europea, e private – da destinare alle iniziative di cui al Piano;
 - g) monitoraggio e verifica delle iniziative finanziate e dei relativi impatti, con cadenza quinquennale.
5. In fase di prima attuazione, l'avvio delle iniziative di cui al Piano è assicurato dalle risorse finanziarie del Fondo per l'economia dello spazio di cui al seguente articolo **23**.

Art. 23

(Misure economiche per l'economia dello spazio)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del made in Italy è istituito un fondo, a carattere pluriennale, denominato Fondo per l'economia dello spazio, con una dotazione iniziale pari a euro **85 milioni per l'anno 2024, 160 milioni per l'anno 2025 e 50 milioni per l'anno 2026**. Il Fondo è altresì alimentato attraverso il riversamento dei proventi derivanti dalle contribuzioni connesse alle autorizzazioni rilasciate, i cui all'art. 3, comma 2 e dell'ammontare delle sanzioni di cui all'art. 12 della presente legge.
2. Le risorse del Fondo di cui sono destinate a promuovere, in coerenza con i contenuti del Piano di cui al precedente art. 23, le attività di economia dello spazio nazionali, la commercializzazione dello spazio e delle attività ad esso collegate, favorendo la crescita del mercato di prodotti e servizi innovativi basati sull'uso di tecnologie spaziali, e l'utilizzo commerciale delle infrastrutture spaziali nazionali, incluse quelle in corso di realizzazione nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale degli investimenti complementari, nonché quelle alla cui realizzazione lo Stato italiano partecipa nell'ambito di collaborazioni internazionali.
3. Le iniziative eleggibili, anche in combinazione tra loro, per il finanziamento da parte del Fondo, coerenti con i contenuti del Piano di cui al precedente articolo 23, e sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze **e, per la parte di competenza, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e con il Ministero dell'Università e ricerca scientifica**, anche valorizzando gli strumenti di incentivazione esistenti, specializzati sulla innovazione tecnologica, la sperimentazione e la ricerca e sui connessi investimenti o prevedendo forme di partenariato pubblico privato, anche di natura istituzionale.
4. Per le attività funzionali alla redazione, monitoraggio dell'attuazione del Piano per l'economia dello spazio, nonché alla gestione, monitoraggio, controllo e successiva analisi delle iniziative da finanziare a valere sul Fondo di cui al comma 1, il Ministero delle imprese e del made in Italy può attivare, a decorrere dalla data di approvazione della presente legge, iniziative di assistenza tecnica e supporto tecnico-operativo specialistico nella misura massima del 5% dello stanziamento annuo del Fondo.
5. **Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nella misura di 55 milioni per il 2024, di 110 milioni per il 2025, nonché mediante riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 124 della legge 30 dicembre 2020, n.178 per un importo pari a 30 milioni per il 2024, 50 milioni per il 2025 e 50 milioni per l'anno 2026.**

CAPO II

Art. 24

(Principi in materia di economia dello Spazio e di infrastrutture spaziali)

1. Lo Stato promuove lo sviluppo dell'attività spaziale quale fattore promettente di crescita economica, favorendo, in particolare, la ricerca, la produzione e il commercio in orbita terrestre bassa.
2. L'accesso ai dati, ai servizi e alle risorse delle infrastrutture spaziali nazionale è garantito in modo equo e non discriminatorio, anche al fine di contribuire a uno sviluppo sostenibile e sfruttare il potenziale dello Spazio nella gestione delle risorse ambientali e degli effetti locali del cambiamento climatico, nella facilitazione delle telecomunicazioni e della gestione logistica.
3. Nella gestione dei servizi commerciali forniti dalle infrastrutture spaziali di osservazioni della Terra sono favorite, ove possibile, soluzioni di partenariato pubblico privato che consentano una remunerazione almeno sufficiente a consentire la manutenzione dell'infrastruttura.

Art. 25

(Riserva di capacità trasmissiva nazionale)

1. Il Ministero delle Imprese e del *made in Italy* provvede alla costituzione di una "Riserva di Capacità Trasmissiva Nazionale" attraverso comunicazioni satellitari, utilizzando, al fine di garantire la massima diversificazione, sia satelliti che costellazioni in orbita geostazionaria, media e bassa, gestiti esclusivamente da soggetti **appartenenti all'Unione europea o alla NATO**.
2. La riserva di **capacità trasmissiva** via satellite nazionale è finalizzata a garantire, in situazioni critiche o di indisponibilità delle principali dorsali di interconnessione delle reti terrestri, un instradamento alternativo e con velocità di trasmissione adeguata alle comunicazioni tra nodi di rete strategici per applicazioni di natura governativa o di interesse nazionale, ivi incluse le funzionalità e le comunicazioni del cloud nazionale.
3. In coerenza con i contenuti del Piano di cui al precedente articolo **22**, a valere sul Fondo di cui all'articolo **23**, il Ministero delle Imprese e del *made in Italy*, sentito il COMINT, promuove:
 - a) studi di fattibilità per una capacità di storage su satellite, finalizzata alla protezione di informazioni di particolare valore strategico nazionale, quali chiavi crittografiche per situazioni critiche (*geo disaster recovery*);
 - b) attività per la definizione dei requisiti tecnici, funzionali e di sicurezza per la fornitura dei servizi della "Riserva di **Capacità Trasmissiva Nazionale**" via satellite, per la definizione dei criteri per la selezione dei soggetti che realizzeranno le relative infrastrutture terrene e spaziali e per la definizione del valore complessivo di una eventuale gara per la aggiudicazione dei servizi.

Art. 26

(Iniziativa per l'uso efficiente dello spettro per comunicazioni via satellite)

1. In coerenza con i contenuti del Piano di cui al precedente articolo **22**, a valere sul Fondo di cui all'articolo **23**, il Ministero delle Imprese e del *made in Italy* promuove:

- a) iniziative per l'uso avanzato dello spettro finalizzate, in attesa della pubblicazione di normative tecniche emesse dagli organismi internazionali a ciò preposti, all'adozione di modelli tecnici di coesistenza per la riduzione degli effetti di interferenza tra sistemi spaziali e sistemi terrestri;
- b) lo studio e la definizione di criteri per la riduzione delle interferenze tra reti satellitari diverse operanti sul territorio nazionale per consentirne uno sviluppo armonizzato al crescere del traffico satellitare e dei nuovi servizi avanzati offerti;
- c) studi e ricerche volti alla armonizzazione dei criteri di localizzazione dei *gateways* terreni, volti ad individuare aree con caratteristiche orografiche e di uso del suolo adatte ad ospitare siti multipli in grado di garantire la simultanea operatività di stazioni terrene afferenti anche a costellazioni diverse, minimizzando l'interferenza aggregata verso stazioni terrestri e le aree di esclusione complessiva per i sistemi terrestri.
2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede, con uno o più decreti, alla definizione dei criteri tecnici definiti alle lett. a, b e c di cui al precedente comma 1.

Art. 27

(Norme speciali in materia di appalti e sostegno per le imprese nel settore delle attività spaziali e delle tecnologie aerospaziali)

1. Per agevolare l'accesso delle piccole e medie imprese ai contratti pubblici nel settore delle attività spaziale e delle tecnologie aerospaziale:
- a) in caso di appalti non suddivisi in lotti, il bando di gara riserva, **mediante subappalto obbligatorio**, almeno il 10 per cento del valore del contratto alle start up innovative e alle piccole e medie imprese. La stazione appaltante può derogare alla clausola di riserva solo quando non esistono nel settore di riferimento operatori economici aventi la qualifica di start up innovative e piccole e medie imprese idonei a soddisfare la predetta percentuale.
- b) tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può essere considerata dalla stazione appaltante la percentuale di esecuzione che l'aggiudicatario intende affidare alle *start up* innovative o alle piccole e medie imprese in caso di ricorso al subappalto. Le stazioni appaltanti garantiscono che il criterio di cui al primo periodo sia applicato nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità;
- c) in caso di start up innovative e di piccole e medie imprese, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite;
- d) sul valore dei contratti di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 40 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai programmi spaziali di cui al Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE

Art. 28

(Esclusioni e relazioni con altri strumenti)

1. La presente legge non si applica alle attività spaziali, e a quelle correlate, direttamente condotte:
 - a) dal Ministero della difesa, incluse quelle inerenti alle fasi di predisposizione e approntamento delle capacità al fine di assicurare gli adeguati livelli di riservatezza nell'espletamento dei compiti istituzionali assegnati allo Strumento Militare;
 - b) dagli Organismi di informazione e sicurezza di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
2. E' fatta salva l'applicazione della disciplina in materia di esercizio dei poteri speciali sugli assetti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per l'attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2012, n. 56, nonché della legge 9 luglio 1990, n. 185 e del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221.

Art. 29

(Abrogazioni)

1. La legge 25 gennaio 1983, n. 23 è abrogata.
2. I commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 della Legge 12 luglio 2005, n. 153 sono abrogati.

Art. 30

(Legge penale applicabile)

1. Agli effetti della legge penale, gli oggetti spaziali immatricolati in Italia sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera.

Art. 31

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.